

INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI

Il giorno 10 Aprile 1962, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.C. di Modena, alla presenza del Direttore Dr. FERRUCCIO FERTILIO, assistito dal 1° Segretario Sig. LEONIDA FALGHERA

fra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentata dal Presidente Gr.Uff. ARRIGO MODENA e dal Vice-Presidente Dr. CARLO BALDONI, assistiti dal Direttore Dr. FILIBERTO FERRARI e dal Vice-Direttore Cav.Uff. DANTE REBUTTINI

e

la Camera Conf. del Lavoro rappresentata dalla Sig.ra MARIA GUERRA e dal Sig. ADELFEO CANTARONI,

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. ALBERTO GAVIOLI e dal Sig. GIORGIO MARCHI,

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

si è stipulato il seguente Contratto integrativo Provinciale al Contratto Collettivo nazionale di lavoro 28 Giugno 1958 e successive modifiche di cui agli accordi nazionali in data 20 Febbraio 1961 e 22 Luglio 1961, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali di Modena e Provincia cui sono applicabili gli accordi nazionali anzidetti.

ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende commerciali cui è applicabile il presente contratto integrativo provinciale viene determinato dalle tabelle di seguito riportate e far tempo dal 1° aprile 1962, al lordo delle ritenute di legge.

CATEGORIA A

Raggruppamento A 1

Personale con funzioni di carattere direttivo escluse

quelle di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1/7/1926, n. 1130

U. 88.225
D. 85.844

Raggruppamento A 2

- Capo servizio tecnico e amministrativo
- Gestore e gerente di negozio e di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze
- Capo ufficio vendite ed acquisti
- Capo Ufficio autonomo legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale

U. 82.328
D. 79.947

3

CATEGORIA B

Raggruppamento B 1

- Capo Ufficio - Ispettore
- Gestore e gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al Raggruppamento A 2
- Capo contabile

./.

- Cassiere principale che sovrintende almeno a 3 casse
- Capo Officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa

Superiore ai 21 anni

U. 63.164
D. 60.006
U. 61.690
D. 58.605

Dai 20 ai 21 anni

RAGGRUPPAMENTO B 2

- Ispettore interno con mansioni di vigilanza e di sorveglianza del personale
- Capo reparto anche con funzioni di vendite, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori e impiegati alle proprie dipendenze
- Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo
- Contabile con mansioni di concetto e primonotista
- Corrispondente con mansioni di concetto
- Segretario di direzione con mansioni di concetto
- Progettista
- Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre negazzinieri e impiegati alle proprie dipendenze
- Agente acquirente nelle aziende di legnami
- Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto
- Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo
- Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità
- Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale
- Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario
- Propagandista scientifico
- Chimico di laboratorio

Superiore ai 21 anni

U. 61.236
D. 56.013
U. 59.762
D. 54.535

dai 20 ai 21 anni

RAGGRUPPAMENTO B 3

- Interprete, stenodattilografo in lingue estere, disegnatore tecnico
- Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero), creatore e redattore di testi pubblicitari
- Vetrinista, commesso stimatore di gioielleria
- Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dello art. 2 della Legge 23/6/1927, n. 1264
- Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30,31,32 del R.D. 31/5/1928, n. 1394,

con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria

- Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria
- Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia
- Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione

Superiore ai 21 anni

U. 59.989
 D. 54.849
 U. 58.401
 D. 53.307

Dai 20 ai 21 anni

CATEGORIA C

Raggruppamento C 1

- Contabile d'ordine, Cassiere comune
- Commesso di vendita al pubblico con oltre 5 anni di anzianità di servizio
- Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande
- Magazziniere - Magazziniere anche con funzioni di vendita

Superiore ai 21 anni

U. 47.970
 D. 44.304
 U. 47.550
 D. 43.960

Dai 20 ai 21 anni

RAGGRUPPAMENTO C 2

- Aiuto contabile
- Addetto alle macchine calcolatrici e contabili
- Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa, Commesso di cassa e aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni)
- Esattore, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo
- Stenodattilografo
- Commesso alla vendita al pubblico da 3 a 5 anni di anzianità di servizio
- Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie)
- Commesso di magazzino
- Impiegato addetto alle spedizioni

Superiori ai 21 anni

U. 45.605
 D. 42.066
 U. 45.290
 D. 41.717

Dai 20 ai 21 anni

Raggruppamento C 3

- Fatturista - squarcista
- Commesso alle vendite al pubblico fino a tre anni di anzianità di servizio
- Preparatore di commissioni (escluse il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti: tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie)
- Commesso di biblioteca circolante
- Impiegato addetto al controllo delle vendite
- Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita anche se svolge mansioni di sorveglianza
- Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali
- Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale
- Addetto al riscontro, controllo nelle agenzie giornalistiche
- Aiuto magazziniere od altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie
- Pratiche di laboratorio chimico

Superiore ai 21 anni

dai 20 ai 21 anni

U. 42.585
D. 39.337
U. 42.270
D. 38.989

Raggruppamento C 4

- Dattilografo - Scritturale
- Archivista, protocollista - Schedarista
- Addetto agli indirizzi
- Aiutante commesso alla vendita al pubblico
- Campionarista, prezzista e addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda)
- Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.
- Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche
- Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie
- Addetto al centralino telefonico

/

- Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione
Superiore ai 21 anni

U. 41.955
D. 38.682
U. 41.430
D. 38.303

Dai 20 ai 21 anni

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Settimanale

CATEGORIA D

Raggruppamento D 1

- Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelate, rivendite di pollame e selvaggina e affini
- Conducente di autotreni

Superiore ai 20 anni

U. 10.557
D. 9.921
U. 10.447
D. 9.587

Dai 18 ai 20 anni

Raggruppamento D 2

- Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui)
- Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelate, rivendite di pollame e selvaggina e affini
- Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta
- Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca
- Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.)
- Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta
- Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali)
- Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti) alle dipendenze del mezzainiere
- Addette alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti) con facoltà di esazione
- Usciere, imballatore, impecatore, autista
- Conducente di moto furgone

Superiore ai 20 anni

U. 9.818
D. 9.005
U. 9.377
D. 8.498

Dai 18 ai 20 anni

Raggruppamento D 3

- Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza P.S.)

- Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompiere) senza facoltà di esazione
- Fattorino, Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce senza o con facoltà di esazione)
- Custode, Guardie di deposito
- Guardiano notturno, Avvelgitore
- Fessettatipista e tagliatore di testate nelle agenzie di distribuzione di giornali e riviste
- Portiere - Conducente di veicoli a trazione animale
- Ascensorista

Superiore ai 20 anni

U. 9.587
D. 8.811

Raggruppamento D 4

- Personale di fatica e addetti alla pulizia
- Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe

Superiore ai 20 anni

U. 9.324
D. 8.556

CATEGORIA E

Raggruppamento E 1

- Operai specializzati

Superiore ai 20 anni

U. 215,14
D. 199,14

Dai 18 ai 20 anni

U. 209,89
D. 190,64

Raggruppamento E 2

- Operai qualificati

Superiore ai 20 anni

U. 200,89
D. 183,84

Dai 18 ai 20 anni

U. 195,64
D. 175,24

Raggruppamento E 3

- Operai comuni

Superiore ai 20 anni

U. 197,74
D. 181,74

APPRENDISTI DI ETA' SUPERIORE AI 20 ANNI

Superiore ai 20 anni

Mensile
U. 34.660
D. 31.413

APPRENDISTI E PERSONALE DI ETA' COMPRESA FRA I 14 E I 20 ANNI PER I QUALI NON E' PREVISTO L'APPRENDISTATO

Dai 19 ai 20 anni

U. 33.400
D. 30.234

Dai 18 ai 19 anni

U. 32.770
D. 29.578

Dai 17 ai 18 anni

U. 24.895
D. 23.021

Dai 16 ai 17 anni

U. 23.370
D. 21.599

Dai 15 ai 16 anni

U. 16.125
D. 15.469

Inferiori ai 15 anni

U. 15.600
D. 15.285

ART. 2 -

Le retribuzioni di cui alle soprariportate tabelle valgono per il Comune di Modena e per quelli di Carpi, Vignola e Sassuolo, nonché per i dipendenti delle aziende vinicole dei Comuni di Castelfranco, Ravarino, Bomporto e S. Prospero. Per tutti gli altri Comuni della Provincia, nonché per i dipendenti delle aziende commerciali in genere dei predetti Comuni di Castelfranco, Ravarino, Bomporto e S. Prospero, le retribuzioni sopra indicate si intendono ridotte dalla percentuale del 2%.

ART. 3 -

Ai minimi salariali indicati nelle tabelle di cui all'art. 1 del presente contratto si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla Legge e disposizioni in vigore, nonché la indennità di contingenza.

L'indennità di contingenza sarà aggiornata in aumento o in diminuzione in relazione alle eventuali variazioni che si verificassero in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggetti alle trattenute di Legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di otto ore giornaliere e 48 settimanali per il personale in genere, di 9 e 10 ore giornaliere e 54 e 60 settimanali, per il personale a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia, giusto quanto stabilito dal successive art. 4.

ART. 4 - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro

Con riferimento all'art. 35 del C.C.N.L. 28/6/1958 e all'art. 10 del C.C.N.L. 22/7/1961 citati in premessa, il personale classificato a lavoro discontinuo e di semplice attesa o di custodia fra quello di cui alla tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e successive modifiche ed aggiunte è il seguente: custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, personale addetto alle estinzioni degli incendi, fattorini nelle aziende fino a 5 dipendenti, usciери, inservienti, pesatori, autisti e personale addetto al trasporto di merci o persone, purché non compiano anche operazioni di carico e scarico, stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto, sorvegliantiche non partecipano direttamente al lavoro, commessi di negozio nei centri abitati fino a 30.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, addetti alle pompe stradali per la distribuzione dei carburanti (pompiсти).

La durata del lavoro normale per il personale sopra elencato viene stabilita in: -

- Dieci ore giornaliere per i custodi, i guardiani diurni e notturni, i portieri, gli usciери, gli inservienti e gli addetti alle estinzioni degli incendi;

- Nove ore giornaliere per tutto il rimanente personale.

ART. 5 - Interruzione dell'orario giornaliero

In relazione all'art. 32 del Contratto nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massimi dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore.

Ciò salve altre disposizioni delle Autorità competenti che stabiliscono l'orario di apertura e chiusura dei negozi e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

Art. 6 - COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Le aziende hanno facoltà di trattenere ai dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) un importo pari ad $1/5$ (un quinto) della retribuzione globale (comprensiva della indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo e di alloggio, la trattenuta da effettuare sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad $1/4$ (un quarto) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore ad $1/10$ (un decimo) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

Art. 7 - MISSIONI E TRASFERIMENTI

Per quanto attiene alle diarie relative a missioni e trasferimenti, si fa riferimento al titolo XII del C.C.N.L. 31 luglio 1961.-

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse verranno demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 9 - COTTIMO

Ad integrazione dell'art. 84 del C.C.N.L., si stabilisce che, nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo, dovrà essergli garantita una paga media mensile, settimanale o giornaliera superiore ai minimi contrattuali fissati per la stessa tariffa.

La misura di tale maggiorazione è concordata nel 15 (quindici) per cento.

ART. 9 -

I cali e le perdite di cottura, le tare, ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinati con convenzioni scritte fra i datori di lavoro ed i gestori interessati, in relazione alla ubicazione dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali.

In caso di divergenza fra le parti la determinazione sarà demandata ad una Commissione arbitrale di tre membri dei quali:

- uno rappresentante dei datori di lavoro;
- uno rappresentante dei lavoratori;
- un terzo - presidente - scelto fra gli esperti di comune accordo ed in difetto designato dal Presidente della Camera di Commercio.

A titolo puramente indicativo, si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di massimo consumo:

Acciughe salate in latte.....	20%
Agnello.....	2%
Conserva in latte di Kg. 5.....	10%
Conserva in latte di Kg. 10.....	8%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.).....	11%
Formaggio fresco e stagionato.....	1%
Lardo, pancetta stesa e strutto.....	1%
Lonze e carne fresca.....	2%
Prosciutto cotto.....	5%
Prosciutto stagionato.....	25%
Riso in sacchi interi (p.l.).....	1%
Salumi in genere e pancette arrotolate.....	2%
Ricotta.....	1%
Sgombri all'olio.....	15%
Tonno, tonnetto, ventresca all'olio.....	15%
Zucchero in sacchi interi (p.l.).....	1%

./.

